

STATUTO

AGAPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: GAGLIANO DEL CAPO LE VIA DIAZ
26

Numero REA: LE - 262827

Codice fiscale: 04041600752

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 05-02-2013 - Statuto completo	2
--	---

Allegato	"B"
al rogito	REP. 7082 / PACE. 5132

STATUTO SOCIALE

ARTICOLO 1

E' costituita una Società Cooperativa sociale denominata "AGAPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".

Alla cooperativa, per quanto non previsto dal Titolo VI cod. civ. e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata.

ARTICOLO 2

La Società ha sede nel Comune di Gagliano del Capo.

L'Organo amministrativo è abilitato a trasferire la sede sociale in qualsiasi indirizzo del Comune innanzi indicato.

Con deliberazione dell'Assemblea dei soci, la sede sociale può essere trasferita in Comune diverso da quello innanzi indicato, così come possono essere istituite, trasferite e soppresse sedi secondarie.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire agenzie, rappresentanze, filiali, uffici, depositi e punti vendita che non siano sedi secondarie in tutto il territorio nazionale e anche all'estero.

ARTICOLO 3

La Cooperativa ha durata fino al trentuno (31) dicembre (12) duemilacinquanta (2050) e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea con le maggioranze di legge per le modifiche statutarie.

ARTICOLO 4

La cooperativa si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. B) della Legge 381/91. Pertanto, la cooperativa si propone con spirito mutualistico di creare, tramite i propri soci, un'impresa operativa, economicamente valida, socialmente integrata e strutturalmente efficiente, garantendo continuità di occupazione e giusta retribuzione del lavoro prestato ai propri soci, salvo il ricorso a collaboratori esterni nei casi in cui se ne presenti l'esigenza, essendo retta da principi della mutualità ai sensi del codice civile e delle altre leggi vigenti in materia.

La cooperativa, pertanto, si prefigge di svolgere, per conto proprio o per conto di enti pubblici, statali, parastatali, locali e soggetti privati, siano questi persone fisiche, aziende o persone giuridiche, sia direttamente che tramite organismi consortili, le seguenti attività:

- gestione di alberghi, villaggi turistici, villaggi albergo, strutture turistico alberghiere, motel, ostelli per la gioventù, campeggi ed aree attrezzate di roulotte, impianti sportivi, centri sociali;
- gestione di ristoranti trattorie, pizzerie, osterie, birrerie, rosticcerie, bar, caffetterie, gelaterie, enoteche, men-



Handwritten signatures and notes:
Cazzullo
Gagliano del Capo
Alessandra Di Vito

se, nonché la fornitura di pasti preparati con annesse attività di intrattenimento e spettacolo, sportive e ricreative;

- servizi di pulizia in genere ed in particolare di autoveicoli, navi ed imbarcazioni, aeromobili nonché di interi complessi immobiliari, immobili civili ed industriali, ospedali, scuole, uffici pubblici e privati, studi professionali, banche, mostre, mercati, fiere, negozi, opifici, reparti industriali, stazioni aeroportuali, ferrotranviarie e marittime, autosilo;
- servizi ed attività, anche in gestione, delle lavanderie industriali;
- servizi di prelevamento ed accompagnamento, anche per conto di strutture sanitarie e di assistenza, di minori, anziani e persone bisognose;
- servizi di organizzazione di eventi culturali, sportivi e dello spettacolo in genere;
- servizi di trasloco, anche per conto terzi, con l'ausilio dei mezzi di cui la società abbia l'uso esclusivo, nonché servizi di manovalanza e facchinaggio, anche con l'ausilio di mezzi meccanici o diversi, trasporto di persone e di merci, attività di sgombero cantine, solai e garage e tutte le attività preliminari, complementari ed accessorie alle predette;
- manutenzioni di strade e manutenzioni interne ed esterne di immobili in genere con particolare riguardo alle opere di pitturazione, di restauro di opere murarie e ristrutturazione immobili, pubblici e privati, di messa in opera di pavimentazione di ogni tipo, levigatura e lucidatura degli stessi, nonché fornitura e posa in opera di moquette, rivestimenti, battiscopa e cornici, di opere di falegnameria, di carpenteria metallica e del legno, di idraulica, di telefonia, di impianti elettrici, di ascensore, di gas, lavori edili, idrici, idraulici e fognanti;
- lavori di sistemazione del verde pubblico e privato, forestale ed agrario, lavorazioni meccanico-agrarie per conto terzi, ricostruzione di boschi inquinati, danneggiati o distrutti dal fuoco, lotta agli incendi boschivi, forestazione produttiva e difesa fitosanitaria;
- manutenzione di giardini e di opere di giardinaggio, architettura dei giardini; creazione, promozione, manutenzione e la gestione del verde attrezzato, nonché di campi ed attrezzature sportive;
- lavori di bonifica ed ecologia del litorale e dell'ambiente nonché di pulizia e manutenzione delle spiagge e di rimozione e smaltimento delle alghe marine;
- servizi di volantinaggio in genere, consegna di certificati a domicilio, nonché di posta, compresa documentazione amministrativa, distribuzione di plichi, pacchi, lettere e stampe in genere per conto di enti pubblici e privati;
- servizi di affissione pubblicitaria e gestione di agenzie e servizi di distribuzione di libri, giornali, riviste ed ogni

altro materiale assimilabile, anche su supporto elettronico;

- servizi alberghieri compreso il rifacimento letti;
- servizi di trasporto urbano ed extraurbano di passeggeri, materiale di risulta e merci, compreso il trasporto di rifiuti ingombranti, nonché di carico e scarico merci;
 - servizio di portierato;
 - lavori di movimento terra;
 - gestione di parcheggi, autosili ed autolavaggio.

La Cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari e immobiliari, necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali.

Per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e quindi la realizzazione dell'oggetto sociale la cooperativa potrà provvedere alla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.

Per il raggiungimento degli scopi indicati, la cooperativa è inoltre impegnata ad integrare - in modo permanente o secondo le opportunità contingenti - la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi ed altre organizzazioni ispirate all'associazionismo cooperativo.

La società può altresì assumere interessenze e partecipazioni in società aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, rilasciare fideiussioni e altre garanzie in genere, anche reali.

Tutte le attività sociali debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio, ed in particolare del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 in materia di attività bancaria e finanziaria, nonché nel rispetto della normativa in tema di attività riservate ad iscritti a Collegi, Ordini o Albi professionali.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche nei confronti di terzi non soci.

ARTICOLO 5

Il numero dei soci è variabile e non può essere inferiore a quello stabilito dalla legge. Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche che prestano la loro attività percependo un compenso di qualsiasi natura ed entità. In ogni caso, i soci persone svantaggiate devono costituire almeno il 30% (trenta per cento) dei soci.

Per lo svolgimento delle attività comprese nello scopo sociale la cooperativa può utilizzare l'attività di soci volontari. Possono altresì essere soci soggetti diversi dalle persone fisiche, ed in particolare persone giuridiche pubbliche o



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo

sviluppo delle attività delle cooperative.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate.

I soci cooperatori perseguono lo scopo di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali.

Possono essere soci cooperatori, tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato o che intendano maturare una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa ed attivamente collaborare per il raggiungimento dei fini sociali.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, libero professionale o autonoma, ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio cooperatore, la prestazione di lavoro del socio stesso e il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento, redatto dall'organo amministrativo ed approvato dall'assemblea dei soci.

I soci volontari, in numero non superiore a quello della metà dei soci, prestano la loro opera gratuitamente. Tali soci volontari, da iscriversi in una apposita sezione del libro soci, non percepiscono nessuna retribuzione per l'attività svolta ed hanno diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. Di conseguenza nei loro confronti non si applicano le leggi in materia di lavoro subordinato od autonomo secondo quanto previsto dalla legge 266/1991 sul volontariato.

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo contenente:

se persona fisica: cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale e attività svolta; se soggetto diverso da persona fisica: denominazione sociale, sede e codice fiscale; i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto; l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.

I soggetti diversi dalla persona fisica, inoltre, devono indicare i dati sociali e il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa, nonché allegare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione.

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato; la deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.
Il nuovo socio deve versare, con le modalità stabilite dagli amministratori, oltre l'importo della quota, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori.
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, la deliberazione di rigetto deve essere motivata e comunicata entro sessanta giorni agli interessati.
In questo caso, l'aspirante socio può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.
L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

ARTICOLO 6

Il valore nominale di ciascuna quota non può essere inferiore a trenta euro.
Ove la legge non preveda diversamente, nella cooperativa nessun socio può avere una quota superiore a centomila euro.
Il limite di cui al punto precedente non si applica nel caso di conferimenti di beni in natura o di crediti, nei casi previsti dagli articoli 2545-quinquies e 2545-sexies c.c., e con riferimento ai soci diversi dalle persone fisiche.
Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.
Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, indicando: il nome, la residenza e tutte le generalità dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi posseduti e il prezzo pattuito per la cessione.
Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.
Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.
Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al tribunale.
Nell'ipotesi che la società richieda agevolazioni pubbliche e/o private le cui norme prevedano il possesso di specifici requisiti soggettivi dei soci - quali età, sesso, stato di



Handwritten signature of Alessandra Di Vito

Handwritten signature of Paolo Pozzo

Handwritten signature of Carlo

disoccupazione o inoccupazione, appartenenza ad una particolare categoria di lavoratori e/o altro requisito soggettivo diverso dai precedenti - da mantenere per un periodo di tempo minimo determinato, è prevista - per tale periodo minimo temporale - la non trasferibilità delle quote a soggetti che farebbero venire meno i requisiti di concessione delle rispettive agevolazioni, in deroga a quanto sopra disposto per la cessione di quote. Terminato il suddetto vincolo temporale minimo stabilito dalla norma agevolata di riferimento, si applica la disciplina sopra prevista per la cessione di quote. Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli; esse si considerano vincolate soltanto a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggano con la medesima. Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.

ARTICOLO 7

I soci cessano di appartenere alla cooperativa per recesso, esclusione e morte.

Il diritto di recesso compete:

- ai soci cooperatori che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione, al trasferimento della sede all'estero, alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente statuto, all'introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle partecipazioni, all'introduzione o rimozione di clausole compromissorie nel presente statuto;
 - ai soci cooperatori che abbiano perduto i requisiti per l'ammissione;
 - ai soci cooperatori che non hanno consentito al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo;
 - ai soci cooperatori che non si trovino più in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- in tutti gli altri casi previsti dalla legge, dall'atto costitutivo e dal presente Statuto.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

Il recesso ha effetto sia per quanto riguarda il rapporto sociale che per quanto riguarda quello mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

L'esclusione del socio può aver luogo:

- per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
- per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- nel caso indicato all'articolo 2531 del codice civile;
- nei casi previsti dall'articolo 2286 del codice civile;
- nei casi previsti dell'articolo 2288, primo comma, del codice civile;
- negli altri casi previsti dal presente Statuto.

L'esclusione deve essere deliberata dall'assemblea.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

In caso di morte del socio, gli eredi sprovvisti dei requisiti per l'ammissione alla società hanno diritto alla liquidazione della quota.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società, invece, subentrano nella partecipazione del socio deceduto.

In questo caso, se sono più di uno, essi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la società consenta la divisione.

ARTICOLO 8

La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate, eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale. La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies, terzo comma, cod. civ..

Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

ARTICOLO 9



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale costituito dall'ammontare delle quote dei soci cooperatori;
- b) dalla riserva legale, formata con quote degli avanzi di gestione;
- c) da eventuali fondi per lo sviluppo tecnologico ovvero per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale, costituiti dall'ammontare degli apporti di titolari di strumenti finanziari;
- d) dall'eventuale fondo sovrapprezzo, formato con le somme versate;
- e) da ogni altra riserva costituita e prevista dalla legge.

Le riserve ed i fondi di cui innanzi non possono essere ripartite tra i soci cooperatori né durante la vita della società, né all'atto dello scioglimento e durante la liquidazione.

Il capitale sociale della cooperativa non è determinato in un ammontare prestabilito ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale ciascuna non inferiore a euro 30,00 (trenta euro).

L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'atto costitutivo.

La società può anche deliberare aumenti di capitale a pagamento nelle forme previste dagli articoli 2438 e seguenti cod.civ.: in questo caso, l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione può essere autorizzata dall'assemblea su proposta motivata degli amministratori.

Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresi la prestazione d'opera o di servizi a favore della società.

Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società. In tal caso la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società.

Per i conferimenti di beni in natura o di crediti si applica quanto disposto dal quarto comma dell'articolo 2464 cod. civ.. Se, in conseguenza di perdite, il capitale risulta diminuito di oltre un terzo, l'organo amministrativo deve senza indugio convocare l'assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti.

All'assemblea deve essere sottoposta una relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni, ove nominato, del collegio sindacale o del revisore; copia della relazione e delle osservazioni deve essere depositata nella sede della società almeno otto giorni prima dell'assemblea, perché i soci possano pren-

derne visione.

Nell'assemblea l'organo amministrativo deve dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione di cui al periodo precedente.

Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.

In mancanza, l'organo amministrativo e, se nominati, i sindaci o il revisore devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio.

Se per la perdita di oltre un terzo di cui innanzi, il capitale risulta completamente eroso, l'organo amministrativo deve senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al minimo di legge.

Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il 30% (trenta per cento) degli utili netti annuali.

Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura, attualmente pari al 3% (tre per cento), e comunque nella misura e con le modalità previste dalla legge.

E' fatto divieto alla cooperativa:

- di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- di distribuire le riserve fra i soci cooperatori.

La Cooperativa ha l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento, dell'intero patrimonio sociale dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ARTICOLO 10

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio secondo i criteri stabiliti dalla legge.

In sede di approvazione del bilancio di esercizio, l'assemblea determina la destinazione degli utili non assegnati.

L'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, potrà deliberare anche l'erogazione di ristorni, in misura non superiore al 30% (trenta per cento) dei trattamenti economici complessivi spettanti ai soci lavoratori. Negli avanzi di gestione risultanti dal bilancio il tre per cento deve essere



Handwritten signature of Vito Notaro

Handwritten signature of Cazzato

Handwritten signature of Corno

destinato al Fondo mutualistico costituito ai sensi della

Legge 31 gennaio 1992, n. 59.

I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione ai compensi erogati a ciascun socio. A tal fine, l'importo complessivo da distribuire a titolo di ristorno è rapportato ai compensi erogati ai soci, la percentuale risultante applicata alla retribuzione di ciascun socio determina il ristorno individuale. L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'assemblea, mediante:

- integrazioni dei compensi;
- aumento gratuito del capitale sociale.

ARTICOLO 11

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti alla totalità dei soci sottopongono alla loro approvazione. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina degli amministratori;
- c) la nomina, nei casi previsti dall'articolo 2477 cod.civ., dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Tutte le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

Non possono partecipare alle decisioni i soci morosi e i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto.

Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

Ciascun socio cooperatore ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota posseduta.

Le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nel rispetto del metodo collegiale.

L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo, presso la sede sociale, oppure in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché nell'ambito del territorio nazionale.

La convocazione è effettuata, dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione, mediante avviso inviato a tutti i soci, al recapito risultante dal libro dei soci, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, anche a mano, ovvero altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci.

Nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o

altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro dei soci.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione può essere fissato anche il giorno, il luogo, e l'ora per una eventuale seconda convocazione, da tenersi entro trenta giorni dalla data fissata per la prima convocazione.

L'assemblea, tuttavia, potrà validamente riunirsi anche in mancanza di tali formalità, qualora sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, siano presenti o informati e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

L'assemblea è presieduta, a seconda della struttura dell'organo amministrativo, dal Presidente del consiglio di amministrazione o dall'Amministratore Unico. In caso di assenza o impedimento di costoro, l'assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il presidente verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Il Presidente può chiedere l'assistenza di un segretario, designato dagli intervenuti, che può essere non socio, con la funzione di redigere il verbale dell'assemblea.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea, inoltre, può farsi rappresentare per delega scritta conferita ad un altro socio, delega che dovrà essere conservata dalla società. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Ogni socio non può rappresentare in assemblea più di altri tre soci.

La regolarità della delega è accertata dal Presidente dell'assemblea.

La rappresentanza non può essere conferita né agli amministratori né ai sindaci (o al revisore), né alle società da esse controllate o che controllano, o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

In prima convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano la maggioranza dei voti spettanti alla totalità dei soci e delibera a maggioranza dei soci presenti o rappresentati; in seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque



Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

sia il numero dei soci presenti o rappresentati e delibera a maggioranza dei soci presenti o rappresentati.

Tuttavia, nei casi previsti alle lettere d) ed e) del primo comma del presente articolo: in prima convocazione, le deliberazioni devono essere adottate con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno i 4/5 (quattro quinti) dei voti spettanti alla totalità dei soci; in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere adottate con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno i 2/3 (due terzi) dei voti spettanti alla totalità dei soci.

L'assemblea approva, a maggioranza dei presenti, le modalità di voto, su proposta del presidente. Il voto deve essere palese o comunque deve essere espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e del segretario nominati dall'assemblea. Nel caso di assemblea dei soci chiamati a deliberare sulla modifica dell'atto costitutivo il verbale deve essere redatto da un notaio. Nel verbale debbono essere riassunte, su richiesta, le dichiarazioni dei soci.

Il verbale, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

ARTICOLO 12

La società potrà essere alternativamente amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri, o da un Amministratore Unico.

La prima volta in sede di costituzione della Società, e successivamente sino alla scadenza del mandato o quando necessario, i soci mediante decisione assembleare stabiliscono se Organo Amministrativo della Società debba essere il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico e provvedono alla nomina.

Quando Organo amministrativo è un Amministratore Unico, lo stesso resta in carica a tempo indeterminato fino a revoca o a dimissioni, ed è sempre rieleggibile.

Quando Organo Amministrativo è il Consiglio di Amministrazione, lo stesso dura in carica tre esercizi sociali e resta in carica sino all'approvazione del bilancio dell'esercizio dell'ultimo anno del triennio, e i suoi componenti sono sempre rieleggibili.

Quando Organo Amministrativo è il Consiglio di Amministrazione, i componenti dello stesso provvedono tra loro alla nomina del Presidente e di uno o più Vice Presidenti.

L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti non soci; in ogni caso però la maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori.

Non possono essere nominati alla carica di amministratore, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 cod. civ.

Nel caso di società amministrata da un consiglio di ammini-

strazione, le decisioni dello stesso sono adottate con deli-

berazione collaterale.

Il consiglio si riunisce nella sede sociale o altrove purchè in Italia, tutte le volte in cui il Presidente lo ritenga necessario e quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei suoi membri. La convocazione è fatta dal Presidente con lettera raccomandata spedita almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione oppure, nei casi di urgenza, con telegramma o fax o posta elettronica o altro mezzo idoneo, spediti almeno ventiquattro ore prima, nel domicilio o all'indirizzo indicato a tal fine da ogni consigliere e risultante dai libri sociali.

Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica. In caso di parità, la proposta si intende respinta.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le decisioni degli amministratori, adottate ai sensi del presente articolo, devono essere trascritte nell'apposito Libro sociale.

L'organo amministrativo, qualunque sia la sua articolazione, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi i poteri che la legge o il presente statuto riservano espressamente ai soci.

L'organo amministrativo può nominare Direttori, procuratori "ad negotia" e mandatari in genere, per determinati atti o categorie di atti.

La rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio spetta, a seconda della struttura dell'organo amministrativo all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 13

Ciascun socio che non partecipa all'amministrazione, ai sensi dell'art. 2476 c.c., ha diritto di avere dall'organo amministrativo notizie sullo svolgimento degli affari sociali e consultare i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione, anche tramite professionisti di propria fiducia. Ciascun socio potrà promuovere azione di responsabilità contro gli amministratori; tale azione non può essere oggetto di rinuncia o di transazione da parte della società.

ARTICOLO 14

Verificatisi i presupposti di legge previsti dall'art. 2477 c.c., la società è controllata da un Collegio Sindacale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati dall'assemblea, la quale designa altresì il Presidente e ne determina la retribuzione annuale. I sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili; scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

ARTICOLO 15

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'assemblea dei



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

soci, con le maggioranze previste per la modifica dello statuto, nominerà uno o più liquidatori, preferibilmente tra i soci, determinandone i poteri. L'intero patrimonio sociale, dedotto solo il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, sarà devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.